



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
Piazza della Repubblica 6 - 10083 FAVRIA tel. 0124 470067  
e-mail: [TOIC865006@istruzione.it](mailto:TOIC865006@istruzione.it) - sito web. [www.icfavria.edu.it](http://www.icfavria.edu.it)  
C.F. 85502080014 – C.M. TOIC865006

Favria, 24/10/2022

CIG. Z8F3845BD7

### CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA

TRA

L'Istituto Scolastico Comprensivo di Favria  
rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Valeria MIOTTI (capofila di rete)  
Dirigente Scolastico,  
e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo di Favria  
codice fiscale 85502080014

E

Dott. Luigi MONTANARI

### PREMESSO

Ai sensi del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, art. 18

### VISTO

- Che l'art. 40 della legge n. 449/98 consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività;
- Che l'incarico oggetto di contratto prevede (C.M. 119/99 alla lettera c) prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'istituzione scolastica in assenza di risorse interne;
- Che non esiste personale interno all'unità in possesso dei requisiti adeguatamente documentabili per l'assunzione di tale incarico;
- Che il Regolamento d'Istituto prevede all'allegato nr. 4 la disciplina degli incarichi ad esperti esterni

### SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per l'anno scolastico 2022/23 (offerta triennale dal 1°/10/2021 al 30/09/2024).

#### Art. 1 – Individuazione

Il prestatore d'opera, individuato quale esperto/consulente in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati, si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nello svolgimento degli interventi esplicitamente elencati sotto e previsti dalla citata normativa vigente.

#### Art. 2 – Obblighi

1. Il prestatore d'opera, si impegna ad effettuare le seguenti attività:

**Congiuntamente al responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) partecipa all'individuazione di tutti i potenziali pericoli presenti nell'ambiente di lavoro, alla loro valutazione ed allo studio.**

Predisposizione ed attuazione delle contromisure necessarie per ridurre l'esposizione dei lavoratori a rischio;

Effettua gli accertamenti sanitari ed esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica;

Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria, che sarà conservata con la salvaguardia del segreto professionale, presso le rispettive istituzioni scolastiche della rete in luogo custodito e riservato.

Ispeziona gli ambienti di lavoro congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione; fornisce informazioni ai lavoratori sul significato e sul risultato degli accertamenti sanitari.

Comunica i risultati anonimi collettivi degli accertamenti in occasione delle riunioni.

Collabora con il datore di lavoro .

Collabora con il servizio di prevenzione alla predisposizione dell'attuazione delle misure di tutela. Collabora all'istituzione del pronto soccorso all'attività di formazione ed informazione e partecipa alla riunione annuale di prevenzione.

In fase emergenziale da Cov-Sars -2 ,vista la nota protocollo 14915 del 29 aprile 2020 del Ministero della Salute, e la normativa di riferimento , predispone adeguata informativa ai lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e attiva la sorveglianza medica del personale sul rischio in essere

2. A conclusione dell'incarico il Prestatore d'opera presenterà una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti
3. Il committente si obbliga da parte sua, a garantire tutti i servizi occorrenti al Prestatore d'opera nell'espletamento della sua opera
4. Il Prestatore d'opera riceve dal committente completa informativa sui rischi specifici dell'attività svolta nei luoghi di lavoro in cui sarà chiamato ad operare e delle misure di prevenzione ed emergenza adottate ed offre al committente di cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione, tutela della salute e sicurezza. Al rapporto si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro e quelle di tutela contro degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
5. Il committente provvede limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile.

### Art. 3 - Compenso

Il committente a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal Prestatore d'opera si impegna a corrispondere il compenso lordo annuo di € 2.400,00 (compreso 20% di ritenuta d'acconto) suddiviso tra:

I.C. FAVRIA	€ 639,00
I.C. CALUSO	€ 720,00
I.C. SAN GIORGIO	€ 615,00
I.I.S. MARTINETTI DI CALUSO	€ 426,00

Esso sarà corrisposto entro 60 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione della seguente documentazione: Fattura. A tal proposito il Prestatore d'opera si impegna a rilasciare apposita dichiarazione da cui risulti:

- Di essere /non essere in possesso della partita IVA
- Di non essere soggetto al contributo previdenziale del 10/17.80% introdotto dalla legge 335/1995 art. 2 in quanto prestatore d'opera occasionale;
- Di non trovarsi nella situazione di incompatibilità di cui all'art. 58 del D.LGV 3/2/1993 n. 23 e successive modificazioni
- Di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione a quanto sopra dichiarato

#### **Art. 4 – Risoluzione anticipata**

Qualora il Prestatore d'opera intenda recedere dal presente contratto, deve manifestare per iscritto tale sua intenzione con preavviso di almeno un mese. Il committente si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto, qualora a suo insindacabile giudizio, l'attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati ovvero insorgano incompatibilità successive la stipula del contratto.

#### **Art. 5 – Trattamento dati personali**

L'istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n.196/2003, che i dati personali forniti dal Prestatore d'opera o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato a adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.

#### **Art. 6 – Foro competente**

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1993 n. 1611.

#### **Art. 7 – Norme di rinvio**

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO CAPOFILA DI RETE  
Dott.ssa Valeria MIOTTI

IL PRESTATORE D'OPERA  
Dr. Luigi MONTANARI

